



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DETERMINAZIONE PROT. N. 13891 REP. N. 429 DEL 5.9.2018

Oggetto: Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2018 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione Autonoma della Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la Dott.ssa Salvatorica Addis è stata nominata Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- VISTO in particolare, l'Allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013 denominato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico: il punto A che prevede:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Sardegna è inserita nella zona CIII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

EVIDENZIATO che l'aumento di un ulteriore 0,5 vol. è autorizzato con atto di esecuzione della Commissione che si esprime entro sei mesi dalla eventuale richiesta dello Stato membro;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO l'articolo 10 della succitata Legge che dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'aumento del titolo alcolometrico volumico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, cono senza IGP e DOP;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 18.07.2006, che in base alla legge n. 82 del 20 febbraio 2006, stabilisce le procedure regionali per l'emissione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia”;

VISTO il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;

PRESO ATTO che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l'altro, all'art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previa accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;

VISTE le richieste concernente le richieste di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia 2018 presentate da diversi soggetti e pervenute all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale il 28 agosto 2018, il 29 agosto 2018 e il 4 settembre 2018;

VISTA la relazione agrometeorologica del Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed ecosistemi dell'ARPAS prot.n. 30334 del 30 agosto 2018 attestante la sussistenza delle condizioni climatiche che consentono di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2018 in tutta la Sardegna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

RICORDATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari - Ufficio periferico di Cagliari;

DETERMINA

- ART. 1** Nella campagna viticola 2018/2019 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ottenuti da uve raccolte nella Regione Sardegna atte a dare:
- i vini IGP (IGT) e i vini DOP (DOC e DOCG) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - i vini senza IGP o DOP;
 - partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP.
- ART. 2** Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità, ottenuti da uve prodotte nella Regione Sardegna, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cagnulari, Chardonnay, Moscato bianco, Sauvignon, Semidano, Torbato e Vermentino.
- ART. 3** Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dalle norme sopra citate, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d'uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- ART. 4 Per i vini a denominazione di origine (DOP) è consentito, in deroga al succitato articolo 3, di portare il titolo alcolometrico volumico totale fino a 15 % vol., come previsto dall'allegato VIII, parte 1, punto 7, lett b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
- ART. 5 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.
- ART. 6 Il presente provvedimento è, inoltre, inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle Produzioni Agroalimentari - Ufficio Periferico di Cagliari.

Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis

CM
GC